



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46

Seduta del 14-06-2023

Oggetto: ULTERIORE MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025, PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023 E DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	SINDACO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	VICESINDACO	Presente
ROSSINI MATTEO	ASSESSORE	Presente
PASSILONGO DENISE	ASSESSORE	Presente
BALDI LISA	ASSESSORE	Presente

Presenti:	Assenti:
5	0

Assume la Presidenza della seduta FRACCAROLI DANIELE, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DI MARCO MASSIMO.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione prot. 5900 del 31/05/2023 della dipendente R.K. con la quale comunica le proprie dimissioni volontarie.

Ritenuto indispensabile prevedere la sostituzione della dipendente dimissionaria;

Preso atto della necessità di adeguare in tal senso il fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025 ed in particolare il piano delle assunzioni per l'esercizio 2023, come approvato con precedente deliberazione G.C. 82 del 04/07/2022 e modificato con deliberazione G.C. 18 del 08/03/2023;

Dato Atto che nulla cambia né rispetto alla dotazione organica precedentemente approvata, né rispetto ai vincoli economico-finanziari, trattandosi di una mera sostituzione di una dipendente con lo stesso profilo professionale e lo stesso inquadramento;

Richiamato l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che testualmente recita:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»;

Viste in tal senso le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* (D.P.C.M. 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/07/2018);

Visto il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 (e in sua applicazione il D.P.C.M. 17/03/2020), il quale ha introdotto un metodo di calcolo delle capacità assunzionali diverso rispetto al sistema precedentemente disciplinato dall'art. 3 del D.L. 24/06/2014 convertito in Legge 11/08/2014 ss.mm.ii.;

Richiamato nello specifico l'art. 33 del suddetto D.L. n. 34/2019 (in vigore dall'01/03/2020), il quale testualmente recita:

"1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non più nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma è basato su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti dell'Ente;

Richiamato il D.P.C.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020, il quale individua i "valori soglia" di massima spesa del personale al quale gli Enti sono tenuti a fare riferimento in applicazione del suddetto D.L. n. 34/2019;

Visto in particolare l'art. 4 c. 1 del D.P.C.M. citato, il quale illustra nella tabella 1) i "valori soglia" suddivisi per fasce demografiche, e considerato che per gli Enti in classe "b" (fascia demografica compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti) tale valore è fissato al 27,20%;

Atteso che il Comune di Sanguinetto alla data del 31/12/2022 contava 4.098 abitanti;

Preso atto che, come risulta dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere pari al 22,31% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal D.P.C.M. all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica" nei limiti delle percentuali annue di incremento, riferite alla spesa 2018, previste dall'art. 5 del medesimo D.P.C.M.;

Considerato quindi che:

- per effetto dell'art. 5, per l'anno 2023, il D.P.C.M. limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si possono sempre aggiungere, nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2023 (quinquennio 2018-2022);

Rilevato pertanto che il Comune di Sanguinetto, oltre alle assunzioni previste per il 2023, dispone di un ulteriore margine di potenziale maggiore spesa pari a Euro 1.456,61 fino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 5, inferiore al valore soglia (vedi conteggi come da schema **ALLEGATO A**), oltre alle facoltà assunzionali residue del periodo 2018-2022;

Dato atto che l'attuale dotazione organica 2022 risulta dall'**ALLEGATO B**);

Valutato pertanto di approvare in tal modo la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la necessaria copertura finanziaria;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli Enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 è pari a Euro 855.691,88 e che la spesa di personale in sede previsionale per il triennio 2023-2025 si mantiene in diminuzione rispetto al triennio 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

Visti:

- l'art. 16 della L. n. 183/2011 e l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 commi 719 e 723 della L. n. 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del d.lgs. 165/2001, che prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal d.lgs. n. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 15/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per l'anno 2023, la quale ha condotto ad esito negativo;
- l'Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2021 e per l'anno 2022;
- è stata attivata la Piattaforma di Certificazione dei Crediti;
- l'Ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1-quinques del D.L. n. 113/2016;
- l'Ente ha approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 16/03/2022, esecutiva ai sensi di legge ed è in corso di predisposizione l'analoga delibera per l'esercizio 2023;
- l'Ente ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge ed è in corso di predisposizione l'analoga delibera per l'esercizio 2023;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova

accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 06/07/2022 di approvazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023/2025 come modificata con delibera n. 18 dell'08/03/2023.

Ritenuto pertanto di confermare i reclutamenti di personale per il triennio 2023-2025, tenendo conto delle cessazioni di personale avvenute, nonché delle assunzioni che sono state effettuate e di quelle che si stanno concludendo:

ANNUALITÀ 2023:

- 1) **cessazione** per pensionamento anticipato, con il raggiungimento dell'età contributiva pari ad anni 42 e mesi 10, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "collaboratore tecnico" a tempo pieno, appartenente all'area degli operatori esperti ex categoria giuridica B.3, posizione economica B.7, presso l'Area III "Tecnica" – Servizio Edilizia privata, con decorrenza presunta nel mese di settembre 2023, come da conteggi predisposti dall'ufficio Personale sulla base dei dati contributivi forniti dall'applicativo passweb dell'Inps;
- 2) **cessazione** per dimissioni volontarie di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1, posizione economica C.2, presso l'Area II "Economico Finanziaria" – Servizio Segreteria, con decorrenza 31/01/2023
- 3) **cessazione** per dimissioni volontarie di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1, posizione economica C.1, presso l'Area II "Economico Finanziaria" – Servizio Cultura, con decorrenza 30/06/2023
- 4) **assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "collaboratore tecnico" a tempo pieno, appartenente all'area degli operatori esperti ex categoria giuridica B.3 presso l'Area III "Tecnica" – Servizio Edilizia privata** per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo cessata per pensionamento (vedi punto 1), attraverso le seguenti modalità:
 - a) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001)*);
 - b) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;
 - c) in alternativa procedura concorsuale;Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;
- 5) **assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 presso l'Area II "Economico Finanziaria" – Servizio Segreteria** per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo cessata per dimissioni volontarie (vedi punto 2), attraverso le seguenti modalità:

- d) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001)*;
 - e) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;
 - f) in alternativa procedura concorsuale;
- Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

6) assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 presso l'Area II "Economico Finanziaria" – Servizio Cultura per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo cessata per dimissioni volontarie (vedi punto 3), attraverso le seguenti modalità:

- g) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001)*;
- h) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;
- i) in alternativa procedura concorsuale;

Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

7) assunzione part-time a tempo indeterminato, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Centralinista", appartenente all'area degli operatori ex categoria giuridica A.1 presso l'Area II "Economico Finanziaria" – Servizio Segreteria individuazione nominativa diretta a seguito di convenzione d'integrazione lavorativa con Veneto Lavoro e Aulss9.

8) assunzione part-time a tempo indeterminato, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Istruttore Direttivo", appartenente all'area degli dei funzionari e dell'elevata qualificazione ex categoria giuridica D.1 presso l'Area III "Tecnica" – attraverso progressione verticale.

9) assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore tecnico-amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 presso l'Area III "Tecnica" – Edilizia Privata/Pubblica per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo cessata per progressione verticale (vedi punto 2), attraverso le seguenti modalità:

- j) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);

k) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;

l) in alternativa procedura concorsuale;

Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

10) assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "istruttore amministrativo" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 presso l'Area I "Tributi-Sociale-Demografici" – Ufficio Tributi attraverso le seguenti modalità:

m) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);*

n) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;

o) in alternativa procedura concorsuale;

Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

11) assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Agente di Polizia Locale" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 presso l'Area IV "Polizia Locale" – Ufficio Tributi attraverso le seguenti modalità:

p) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);*

q) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;

r) in alternativa procedura concorsuale;

Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

EVENTUALI:

assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali" approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
nuove articolazioni dell'orario di servizio e/o concessione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse.

ANNUALITÀ 2024:

1. **cessazione** per pensionamento anticipato, con il raggiungimento dell'età contributiva pari ad anni 43 anni e 8 mesi, **di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Istruttore tecnico" a tempo pieno, appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1, posizione economica C.6, presso l'Area III "Tecnica" – Servizio Edilizia privata**, con decorrenza presunta nel mese di marzo 2024 come da conteggi predisposti dall'ufficio Personale sulla base dei dati contributivi forniti dall'applicativo passweb dell'Inps;
2. **assunzione a tempo indeterminato e pieno**, nel corso dell'annualità 2024, **di un'unità di personale con qualifica "Istruttore tecnico" appartenente all'area degli istruttori ex categoria giuridica C.1 – posizione economica C.1, da assegnare all'Area III "Tecnica" – Servizio Edilizia privata**, per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo cessata per pensionamento (vedi punto 1), attraverso le seguenti modalità:
 - s) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c. 8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);
 - t) in alternativa reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;
 - u) in alternativa procedura concorsuale;Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;

EVENTUALI:

assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali" approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
nuove articolazioni dell'orario di servizio e/o concessione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse.

ANNUALITÀ 2025:

Alla data di approvazione del presente provvedimento non sono previste cessazioni dal servizio per pensionamenti, né assunzioni di personale.

EVENTUALI:

assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente *"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali"* approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
nuove articolazioni dell'orario di servizio e/o concessione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse;

Atteso che tutte le assunzioni previste, come sopra illustrate, avverranno in piena conformità delle disposizioni normative nel tempo vigenti in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti/fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, secondo il seguente schema assunzionale:

PROFILO PROFESSIONALE	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	AREA	TEMPISTICA DI COPERTURA
ANNUALITÀ 2023			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area II Economico-Finanziaria-Amministrativa-Ufficio Segreteria</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area II Economico-Finanziaria-Amministrativa-Ufficio Cultura</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
COLLABORATORE TECNICO Area degli operatori esperti ex categoria B3	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area III Tecnica</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
Centralinista Area degli operatori ex categoria giuridica A1	<i>individuazione nominativa diretta a seguito di convenzione di integrazione lavorativa con Veneto Lavoro e Aulss9</i>	<i>Area II Economico-Finanziaria-Amministrativa</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni ex categoria giuridica D1	progressione verticale	Area III Tecnica Responsabile dell'Area - Titolare di P.O.	Avviamento delle procedure nel 2023
ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area III Tecnica</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area I Tributi Demografico Sociale</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
Agente di polizia locale Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area IV Polizia Locale</i>	Avviamento delle procedure nel 2023

ANNUALITA' 2024			
ISTRUTTORE TECNICO Area degli istruttori ex categoria giuridica C1	<i>Procedura di mobilità volontaria o in alternativa reclutamento da graduatorie vigenti presso altri Enti o in alternativa procedura concorsuale</i>	<i>Area III Tecnica-Edilizia Privata</i>	Avviamento delle procedure nel 2023
ANNUALITA' 2025			
<i>Nessuna assunzione</i>			

Rilevato che il costo della dotazione organica, così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Preso atto che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro per la semplificazione dell'08/05/2018, avvenuta in data 27/07/2018, è entrata in vigore la riforma del sistema di programmazione dei fabbisogni di personale per le Pubbliche Amministrazioni;

Richiamate le linee guida allegate al Decreto del Ministro per la semplificazione dell'08/05/2018, le quali prevedono che *"Nel PTFP la dotazione organica va espressa quindi in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata si ricostruisce il potenziale valore di spesa potenziale..."*;

Dato atto che tale determinazione della spesa potenziale è stata superata del D.L. 34/2019, e dal D.P.C.M. del 17/03/2020;

Rilevato che il Piano delle assunzioni è contenuto nei limiti di spesa previsti dal D.L. n. 34/2019 e dal successivo D.P.C.M. del 17/03/2020;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, con verbale n. 12, in atti al prot. n. 6405 del 13/06/2023;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il vigente *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"*;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse, qui integralmente richiamate, costituiscono parte sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023-2025 ed il Piano annuale delle assunzioni 2023, sulla base della nuova metodologia di calcolo delle capacità assunzionali introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ed in applicazione dei "valori soglia" disposti dal D.P.C.M. 17/03/2020;
3. Di prendere atto che:
 - il Comune di Sanguinetto alla data del 31/12/2022 contava n. 4.098 abitanti e che il valore soglia previsto per i Comuni in fascia demografica compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti è fissato al 27,20%;
 - il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal D.L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, in quanto la spesa di personale dell'ultimo consuntivo risulta pari al 22,31% della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
 - La spesa prevista per l'esercizio 2023 è contenuta entro il valore soglia del 27,20%
 - di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore limite di cui all'art. 5 del DPCM 17/03/2020 è pari a Euro 1.456,61 oltre alle assunzioni previste con il presente provvedimento, come da **ALLEGATO A**);
4. Di prevedere la copertura dei posti di organico come illustrato nelle premesse;
5. Di dare atto che la dotazione organica 2022 è quella risultante dall'**ALLEGATO B**);
6. Di dare atto che la dotazione organica prevista relativa all'anno 2023 è quella risultante dall'**ALLEGATO C**);
7. Di dare atto che il programma assunzionale di cui al presente atto mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, determinando una spesa non superiore a quella prevista dagli artt. 4 e 5 del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020;
8. Di dare atto che il fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 viene definito come illustrato nelle premesse;
9. Di dare atto, in via generale, che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione possa avvenire mediante ricorso alla mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
10. Di valutare eventuali mobilità interne parziali e/o totali, che l'Amministrazione intenderà attuare per garantire una migliore gestione del personale interno all'Ente, in osservanza ai criteri disposti all'interno del vigente "*Regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali*", approvato con D.G.C. n. 85/2011, esecutiva ai sensi di legge, e mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di Giunta comunale;
11. Di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
12. Di dare atto che tutte le assunzioni previste, come precedentemente illustrate, verranno effettuate in piena conformità ai dettati legislativi e alle normative nel tempo vigenti, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di tempi medi di pagamento dei debiti commerciali;

13. Di dare atto che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e potrà comunque essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze dell'Ente, nonché in applicazione di limitazioni o vincoli derivanti da modifiche dell'attuale normativa in materia di facoltà occupazionali e di spesa del personale;
14. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, con verbale n. 12, in atti al prot. n. 6405 del 13/06/2023;
15. Di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e, concluso l'iter di approvazione, venga inserito nella nota integrativa al D.U.P. in corso di predisposizione e successivamente nel PIAO;
16. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle R.S.U. dell'Ente nonché alle OO.SS.;
17. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.

Inoltre, con separata votazione favorevole unanime, resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. al fine di dare corso all'adozione dei conseguenti atti gestionali.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

Oggetto: ULTERIORE MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025, PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023 E DOTAZIONE ORGANICA

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 12-06-2023

Il Responsabile del Settore

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Favorevole**,

in data 12-06-2023

Il Responsabile del Settore

Economico-Finanziario

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FRACCAROLI DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARCO MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-06-2023, con R.P. n. 292.

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

Sanguinetto, lì 16-06-2023

Il Responsabile del Procedimento

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, lì 29-06-2023

Il Responsabile del Procedimento

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa